Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 23 febbraio 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 48 DEL 23 FEBBRAIO 1976:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 153 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4469/R in data 9 dicembre 1975.

(844)

Elenco n. 154 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel semestre luglio-dicembre 1975.

(1119)

Elenco n. 155 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4669/R in data 21 gennaio 1976.

(1424)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1975, n. **867**.

Modificazioni all'ordinamento delle scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 132 e seguenti del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

Visto il decreto ministeriale in data 30 settembre 1938, con il quale è stato determinato il programma di insegnamento nelle scuole convitto professionali per infermiere;

Vista la legge 25 febbraio 1971, n. 124;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 795;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche all'ordinamento delle scuole per infermieri professionali ed ai relativi programmi di insegnamento, in appli-

cazione dei disposti dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione degli infermieri, adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967, ed entrato in vigore l'8 settembre 1974;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1975-76, il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale è ripartito in tre anni scolastici.

Art. 2.

I programmi delle materie fondamentali di tale corso sono fissati come indicato in allegato. In tali programmi il numero di ore previsto per le singole materie è indicativo, fermo restando il numero totale minimo di ore di insegnamento e di tirocinio per ciascun anno scolastico.

Art. 3.

I corsi iniziatisi con l'anno scolastico 1974-75 mantengono la loro durata biennale e continueranno ad essere svolti secondo i programmi fissati dal decreto ministeriale 30 settembre 1938.

Art. 4.

E' fatta salva l'applicazione delle norme regolamentari di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, in quanto applicabili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1975

LEONE

MORO — GULLOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 17

ALLEGATO

PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO
PER LE SCUOLE INFERMIERISTICHE
(numero minimo di ore per le materie fondamentali)

1° ANNO

MATERIE D'INSEGNAMENTO:

Scienze fondamentali umane:
psicologia generale . . . ore 30
pedagogia . . . » 20

Lingue straniere (francese o inglese) . . . » 60

Etica professionale . . . » 10

Organizzazione professionale in Italia e all'estero . . . » 15

Scienze fondamentali mediche:
anatomia . . . » 40
fisiologia . . . » 50
chimica generale . . . » 20
biochimica . . . » 20
fisica e biofisica . . . » 30
microbiologia (batteriologia, virologia, parassitologia) . . . » 30
nozioni generali di immunologia . . . » 20
farmacologia generale . . . » 30
patologia generale: medicina e chirurgia . . . ore 60
principi di igiene . . . » 30
principi di scienza dell'alimentazione . . . » 30
puericultura . . . » 20

Principi di legislazione e organizzazione sanitaria nazionale ed internazionale . . . » 25

Statistica sanitaria . . . » 20

Tecniche infermieristiche:
nozioni generali di tecniche infermieristiche . . . » 120

TIROCINIO PRATICO . . . » 700

Il tirocinio si effettua mediante esercitazioni guidate in ospedali secondo il programma delle lezioni tecniche e delle dimostrazioni già svolte.

Tali esercitazioni sono integrate dalla proiezione di films, da lavori di gruppo, da ricerche su opuscoli e giornali nonchè da visite ed inchieste presso centri sanitari extra-ospedalieri.

2° ANNO

MATERIE D'INSEGNAMENTO:

Scienze fondamentali umane:
psicologia di gruppo . . . ore 20
sociologia . . . » 20

Lingue straniere (francese o inglese) . . . » 40

Aspetti giuridici della professione . . . » 10

Scienze fondamentali mediche:
igiene: epidemiologia e profilassi . . . » 40
dietologia e dieto-terapia . . . » 20
patologia medica . . . » 50
patologia chirurgica . . . » 40
anestesia e rianimazione . . . » 20
immunoematologia . . . » 20
farmacologia clinica . . . » 30
pediatria . . . » 30
igiene e tecnica ospedaliera . . . » 30
principi e metodologia dell'educazione sanitaria . . . » 30
neuropsichiatria e igiene mentale . . . » 30
geriatria . . . » 30

Etica professionale . . . » 20

Tecniche infermieristiche:
tecnica ed assistenza infermieristica nel campo della medicina generale, chirurgia generale, puericultura e pediatria . . . » 140

TIROCINIO PRATICO . . . » 900

Tirocinio guidato in reparto di:
medicina e chirurgia generale;
ostetricia e ginecologia;
servizi ambulatoriali;
servizio domiciliare.

Visite documentative ai:
nidi;
consultori;
ambulatori;
dispensari.

Esperienze di tirocinio notturno.

3° ANNO

MATERIE D'INSEGNAMENTO:

Scienze fondamentali umane:
psicologia applicata alla professione . . . ore 20

Lingue straniere (francese o inglese) . . . » 30

Principi amministrativi applicati alla professione . . . » 20

Orientamento ed etica professionale . . . » 20

Legislazione sociale . . . » 20

Scienze fondamentali mediche:
medicina sociale:
medicina preventiva, medicina riabilitativa, medicina e igiene del lavoro, assistenza domiciliare . . . » 30

specialità chirurgiche:

urologia, oculistica, otorinolaringoiatria, ostetricia e ginecologia, stomatologia, ortopedia e traumatologia, neurochirurgia, chirurgia polmonare . . ore 80

specialità mediche:

nefrologia ed emodialisi, cardiologia, dermatologia, ematologia, malattie infettive, tossicologia e malattie iatrogene . . . . » 40

Tecniche infermieristiche . . » 200

tecnica e pratica di assistenza speciale medica;
tecnica e pratica di assistenza speciale chirurgica;
piani di assistenza;
collaborazione nell'equipe sanitaria.

TIROCINIO PRATICO » 1250

Tirocinio prevalentemente in reparti specializzati delle branche sopraelencate con progressiva responsabilizzazione.

Turni notturni.

Visite e servizi di medicina e igiene del lavoro.

Servizi extraospedalieri con particolare riguardo per quelli di medicina preventiva e di assistenza domiciliare.

Visite documentative.

Visto, *il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 868.

Modificazioni alla ripartizione di alcuni posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Vista la motivata deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania che nell'adunanza del 27 ottobre 1975 ha proposto la modificazione organica della ripartizione di alcuni posti di assistente di ruolo, e dei relativi titolari, fra le cattedre ed insegnamenti della facoltà;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'Università degli studi di Catania che nella seduta del 29 ottobre 1975 ha ribadito la proposta della facoltà, approvandone il merito;

Considerato che le richieste degli organi accademici dell'ateneo di Catania sono intese ad assicurare una perequata ripartizione dei posti di assistente di ruolo fra le cattedre e gli insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia; la più proficua utilizzazione delle attitudini didattiche e scientifiche dei titolari dei posti, e ad attribuire personale assistente alle cattedre di nuova istituzione;

Ritenuta l'opportunità del provvedimento;

Visto il consenso degli attuali titolari dei posti alla modificazione della ripartizione organica ed al loro conseguente trasferimento;

Viste le dichiarazioni di affinità fra le discipline;

Ritenuto ai sensi dell'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di poter disporre esclusivamente la modificazione della ripartizione dei posti di ruolo organico e dei rispettivi titolari;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 la ripartizione dei posti di assistente ordinario fra le cattedre ed insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Catania è così modificata:

il posto assegnato con decreto ministeriale 31 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1973, registro n. 4, foglio n. 75, alla cattedra di puericultura ed in atto coperto dal dott. Angelo Pane, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di malattie infettive;

il posto assegnato con decreto ministeriale 1° ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1951, registro n. 41, foglio n. 170, già trasferito con decreto ministeriale 18 ottobre 1973 dalla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II, ed in atto ricoperto dal dott. Giuseppe Cardillo è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I;

il posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 115, e già trasferito dalla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 26, foglio n. 254, in atto ricoperto dal dott. Adriano Blasi, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I;

il posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 e già trasferito dalla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 26, foglio n. 254, in atto ricoperto dalla dott.ssa Adalgisa Privatera Zinnari, è attribuito, unitamente alla titolare, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I;

il posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949 e già trasferito dal 1° novembre 1973 dalla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 26, foglio n. 254, ed in atto ricoperto dal dott. Francesco Marletta, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I;

il posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, già trasferito dal 1° novembre 1973 dalla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 26, foglio n. 254, in atto ricoperto dal dott. Odile Gaglio Mazzone, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1933, e già trasferito del 1° novembre 1973 dalla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 26, foglio n. 254, in atto ri-

coperto dal dott. Giovanni Modica, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964 e già trasferito dal 1° novembre 1973 dalla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 26, foglio n. 254, ed attualmente ricoperto dal dott. Luigi Smilari, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, e già trasferito dal 1° novembre 1973 dalla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 26, foglio n. 254, ed attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Ragusa, è attribuito, unitamente al titolare, alla seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, e già trasferito dal 1° novembre 1973 dalla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 26, foglio n. 254, ed in atto ricoperto dal dott. Graziano Pidone, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I;

il posto assegnato con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 115, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica ed attualmente ricoperto dal dott. Gaetano Romeo, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di chirurgia geriatrica;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1495, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica I ed attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Micali, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di chirurgia di pronto soccorso;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1963, n. 692, alla cattedra di microbiologia I ed attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Nicoletti, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di microbiologia III;

il posto già trasferito dalla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni dal 1° novembre 1959 con decreto ministeriale 20 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1959, registro n. 95, foglio n. 371, alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali I ed attualmente ricoperto dal dott. Francesco Nicoletti, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali II;

il posto di assistente assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica I ed attualmente ricoperto dal dott. Salvatore Di Leo, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di puericultura prenatale;

il posto di assistente assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, alla cattedra di clinica delle malattie tropicali e subtropicali ed attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Rotiroti, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di patologia speciale medica I;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, alla cattedra di patologia ostetrica e ginecologica ed attualmente ricoperto dal dott. Pietro Boemi, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica I ed attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Palumbo, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica II;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, alla cattedra di patologia speciale chirurgica II ed attualmente ricoperto dal dott. Aurelio Di Benedetto, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica II;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, alla cattedra di patologia speciale chirurgica II ed attualmente ricoperto dal dott. Antonio Licata, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica II;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, alla cattedra di patologia speciale chirurgica II ed attualmente ricoperto dal dott. Ferdinando Latteri, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica II;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, e già trasferito dalla cattedra di anatomia chirurgica dal 1° novembre 1971 con decreto ministeriale 30 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1972, registro n. 10, foglio n. 148, attualmente ricoperto dal dott. Vincenzo Cavallaro, è attribuito, unitamente al titolare, dalla cattedra di patologia speciale chirurgica II alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica II;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963 e già trasferito dalla cattedra di patologia speciale medica dal 1° novembre 1973 con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 26, foglio n. 254, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I, è attribuito, unitamente al titolare dott. Luciano Motta, alla cattedra di gerontologia;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, e già trasferito dalla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica con decreto ministeriale 18 ottobre 1973 alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica I, attualmente ricoperto dal dott. Michele Lunetta, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di malattie del ricambio;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1971, n. 100, alla cattedra di terapia medica sistematica ed attualmente ricoperto dal dott. Filippo Di Stefano, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di patologia speciale medica II;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1964, n. 658, alla cattedra di chimica biologica ed attualmente ricoperto dalla dottoressa Domenica Duscio, è attribuito, unitamente alla titolare, alla cattedra di medicina del lavoro;

il posto assegnato con decreto ministeriale 18 ottobre 1973 alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica I attualmente ricoperto dal dottor Antonio Nunnari, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II;

il posto assegnato con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 26, foglio n. 254, alla cattedra di patologia speciale medica I ed attualmente ricoperto dal dott. Raffaello Cristaldi, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II;

il posto assegnato con decreto ministeriale 18 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1974, registro n. 26, foglio n. 254, alla cattedra di patologia speciale medica I ed attualmente ricoperto dal dott. Rosario Russo, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, alla cattedra di clinica odontoiatrica ed attualmente ricoperto dal dottor Girolamo Pappalardo, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di semeiotica chirurgica I;

il posto assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, alla cattedra di puericultura, ed attualmente ricoperto dal dott. Lorenzo Pavone, è attribuito, unitamente al titolare, alla cattedra di clinica pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1975, n. **869**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 64.800.000, un fabbricato sito in Arezzo alla via Madonna del Prato numeri 38-40, angolo via Tolletta numeri 2-4-6, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 5276, foglio 174, part. 72, di proprietà del sig. Dino Matteini.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **870**.

Autorizzazione all'istituto dei ciechi « Rittmeyer », in Trieste, ad accettare un'eredità.

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto dei ciechi « Rittmeyer », in Trieste, viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal sig. Mariano Uberti con testamento pubblico 17 dicembre 1973, a rogito dott. Giulio Fiore, notaio in Trieste, in data 21 dicembre 1973, n. 13391 di repertorio, mod. 1, vol. 172, consistente in azioni e obbligazioni depositate presso la Banca d'America e d'Italia e la C.R.T. per un totale di L. 283.506.206, e nella metà dei propri beni immobili, escluso l'appartamento sito in Trieste, via Fabio Filsi n. 21/1, piano quarto, costituente un legato a favore dell'istituto Burlo Garofalo, in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 22

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861)

Nel titolo del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, concernente « Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 19 febbraio 1976, la data, erroneamente indicata in « 31 *agosto* 1975 », è rettificata in « 31 *ottobre* 1975 ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1975.

Nomina del commissario del Governo per la regione Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 19 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 382, concernente la nomina del presidente di sezione del Consiglio di Stato professor avv. Giuseppe Santaniello a commissario del Governo per la regione Umbria;

Ritenuto che, a ragione delle dimissioni rassegnate dal prof. avv. Giuseppe Santaniello dalla carica predetta, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le dimissioni rassegnate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato prof. avv. Giuseppe Santaniello sono accolte a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Con la stessa data il consigliere di Stato dott. Arnaldo Squillante è nominato commissario del Governo per la regione Umbria.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1975

LEONE

MORO — GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 230

(2046)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso di interesse da applicare sui finanziamenti a carico del fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico;

Visto l'art. 2 di detta legge, con il quale è disposta l'istituzione di un fondo denominato « d'intervento », destinato, per il secondo comma dello stesso articolo, ad operazioni di finanziamento della produzione, distribuzione ed esportazione di films nazionali e delle industrie tecniche cinematografiche, nonchè per interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche;

Visto l'ultimo comma dello stesso art. 2, con il quale è stabilito che il tasso d'interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo d'intervento sopra citato sarà fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Visto il decreto interministeriale n. 239171/70/25 in data 29 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1972, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 232, con il quale il tasso d'interesse annuo da applicare sui finanziamenti a carico del predetto fondo d'intervento di cui all'art. 2 della citata legge 14 agosto 1971, n. 819, è stato determinato nella misura del quattro per cento;

Visto l'art. 2-*bis*, primo comma, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del medesimo articolo 2-*bis* si applicano sui finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 377;

Considerato, quindi, che occorre provvedere, in attuazione della normativa prevista dalla ripetuta legge n. 493 alla determinazione del tasso agevolato annuo sui finanziamenti di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, anche in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è pronunciato in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso d'interesse annuo da applicare sui finanziamenti a carico del fondo d'intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è determinato nella misura del 4 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 209

(2049)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1975.

Determinazione del tasso agevolato di interesse da praticare sulle operazioni creditizie di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 26, recante finanziamento a favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - I.S.E.A.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 26;

Visto l'art. 1 di detta legge n. 26, che dispone il conferimento a favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - I.S.E.A., della somma di lire 300 milioni annui per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi da concedersi su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale;

Visto il successivo art. 2, terzo comma, della stessa legge n. 26, il quale stabilisce che il tasso di interesse da porre a carico dei prestatari non può essere superiore al tasso ufficiale di sconto;

Vista la convenzione stipulata in data 9 novembre 1970 tra il Ministro per il tesoro, il Ministro per il turismo e lo spettacolo e l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale n. 71283 del 21 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1970, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 334, la quale prevede all'art. 4, che il tasso di interesse da porre a carico dei prestatari sarà fissato dal consiglio d'amministrazione dello stesso Istituto e non potrà essere superiore al tasso ufficiale di sconto;

Visto il primo comma dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma dell'art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti dal medesimo art. 2-*bis* si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 377;

Considerato, quindi, che occorre provvedere in attuazione della normativa prevista dall'art. 2-*bis* della ripetuta legge n. 493, alla determinazione dei tassi agevolati annui sui finanziamenti di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 26, anche in relazione alla attuale situazione economica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 30 ottobre 1975 si è pronunciato in materia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso agevolato annuo di interesse da praticare sui finanziamenti previsti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, resta confermato in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 203

(2050)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974, con il quale è stata dichiarata la susssitenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania;

Visti i decreti ministeriali 27 giugno 1974, 24 settembre 1974, 15 febbraio 1975, 12 aprile 1975, 7 agosto 1975 e 4 ottobre 1975 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della pastificazione operanti nella provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 febbraio 1974 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti in provincia di Salerno è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 31 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Pantanella, in Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Pantanella, con sede in Latina, con effetto dal 22 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1974, 21 novembre 1974 e 21 gennaio 1975 di proroga dal trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Pantanella, con sede in Latina, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1982)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.F.R. - Officine fratelli Riello S.p.a., in Legnago.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.F.R. - Officine fratelli Riello S.p.a., con sede in Legnago (Verona), con effetto dal 7 gennaio 1975;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.F.R. - Officine fratelli Riello S.p.a., con sede in Legnago (Verona), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1980)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano, con effetto dal 22 aprile 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1984)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1976.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Vallesusa - Industrie tessili, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, con effetto dal 21 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 8 ottobre 1973, 16 aprile 1974, 17 aprile 1974, 18 aprile 1974, 31 gennaio 1975 e 1° febbraio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1983)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana di Roma, con effetto dall'11 dicembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana di Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1977)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana di Roma, con effetto dall'11 dicembre 1973;

Visto il dereto ministeriale 9 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Ottico meccanica italiana di Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1978)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1976.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), con effetto dal 6 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1973, 15 novembre 1973, 16 novembre 1973, 17 novembre 1973, 18 novembre 1973, 9 luglio 1974, 20 gennaio 1975 e 20 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1973)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1976.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), con effetto dal 6 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1973, 15 novembre 1973, 16 novembre 1973, 17 novembre 1973, 18 novembre 1973, 9 luglio 1974, 20 gennaio 1975, 20 giugno 1975 e 10 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1974)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1976.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), con effetto dal 6 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1973, 15 novembre 1973, 16 novembre 1973, 17 novembre 1973, 18 novembre 1973, 9 luglio 1974, 20 gennaio 1975, 20 giugno 1975, 10 febbraio 1976 e 11 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1975)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1976.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale del Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), con effetto dal 6 giugno 1972;

Visti i decreti ministeriali 2 marzo 1973, 15 novembre 1973, 16 novembre 1973, 17 novembre 1973, 18 novembre 1973, 9 luglio 1974, 20 gennaio 1975, 20 giugno 1975, 10 febbraio 1976, 11 febbraio 1976 e 12 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzificio Garfagnana S.p.a., stabilimenti di Castelnuovo Garfagnana e di Pietrasanta (Lucca), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(1976)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle trentaquattro serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1975/1990, emesso in base alle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 23 giugno 1975.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di due serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2024)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Media dei titoli del 18 febbraio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,450
Redimibile 3,50 % 1934	99,600
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,700
» 5 % (Ricostruzione)	97,250
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,975
» 5 % (Città di Trieste)	93,300
» 5 % (Beni esteri)	91,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,025
» 5,50 % » » 1968-83	82,600
» 5,50 % » » 1969-84	82 —
» 6 % » » 1970-85	83,450
» 6 % » » 1971-86	81,850
» 6 % » » 1972-87	81,200
» 9 % » » 1975	98,600
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,825
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,100
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,650
» poliennali 7 % 1978	95,775
» » 9 % 1979	98,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione di un terreno in comune di Potenza Picena

Con decreto ministeriale 5 novembre 1975, n. 4011, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. del terreno di mq 240 sito al km 337 + 255 della strada statale n. 16 ed iscritto nel catasto del comune di Potenza Picena (Macerata) al foglio 51, particella n. 164.

(1832)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Bosaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(923/M)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.467.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(924/M)

Autorizzazione al comune di Concordia Sagittaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Concordia Sagittaria (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(925/M)

Autorizzazione al comune di Torre di Mosto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Torre di Mosto (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.812.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(926/M)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Forlimpopoli (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 284.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(927/M)

Autorizzazione al comune di Selci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Selci (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 19.852.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(928/M)

Autorizzazione al comune di Alfiano Natta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Alfiano Natta (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(929/M)

Autorizzazione al comune di Castelletto Merli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Castelletto Merli (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.403.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(930/M)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.791.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(931/M)

Autorizzazione al comune di Bazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Bazzano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.884.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(932/M)

Autorizzazione al comune di Sesto ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Sesto ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.743.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(933/M)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.054.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(934/M)

Autorizzazione al comune di Vaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Vaglia (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.438.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(935/M)

Autorizzazione al comune di Rio Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Rio Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.259.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(936/M)

Autorizzazione al comune di Arre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Arre (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.069.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(937/M)

Autorizzazione al comune di Ponso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Ponso (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.131.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(938/M)

Autorizzazione al comune di Cortemaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Cortemaggiore (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.249.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(939/M)

Autorizzazione al comune di Pianello Val Tidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Pianello Val Tidone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.048.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(940/M)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Casale Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.441.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(941/M)

Autorizzazione al comune di Lajatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Lajatico (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.342.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(942/M)

Autorizzazione al comune di Montale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Montale (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.115.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(943/M)

Autorizzazione al comune di Pieve a Nievole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Pieve a Nievole (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.806.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(944/M)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.293.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(945/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.433.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(946/M)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Baiso (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(947/M)

Autorizzazione al comune di Persico d'Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Persico d'Osimo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.806.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(948/M)

Autorizzazione al comune di Pianengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Pianengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.298.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(949/M)

Autorizzazione al comune di Russi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Russi (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(950/M)

Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Sasso Marconi (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(951/M)

Autorizzazione al comune di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Mugnano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(952/M)

Autorizzazione al comune di Gattatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, il comune di Gattatico (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.112.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(953/M)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 766.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(954/M)

Autorizzazione al comune di Vico Equense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Vico Equense (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(955/M)

Autorizzazione al comune di Zola Predosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Zola Predosa (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(956/M)

Autorizzazione al comune di Scandiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Scandiano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(957/M)

Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Magione (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(958/M)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Grumo Nevano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(959/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.073.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(960/M)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Portoferraio (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 459.618.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(961/M)

Autorizzazione al comune di Casalgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1976, il comune di Casalgrande (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(962/M)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Galatone (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 389.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(963/M)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 531.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(964/M)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Rubicone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Savignano sul Rubicone (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 213.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(965/M)

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(966/M)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Piove di Sacco (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(967/M)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1976, il comune di Termoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 483.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(968/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara (cattedra di fisiologia umana).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'articolo 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di fisiologia umana) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2025)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 100 Istruzione, foglio n. 242, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 12 agosto 1970 dalla prof.ssa Bartoli Giuseppina nata Fontanot, avverso la nota ministeriale 22 aprile 1970, n. 2487, con la quale venne respinto il ricorso gerarchico prodotto dalla stessa contro la nota provveditoriale 5 ottobre 1968, n. 16757.

(1830)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Revoca del concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia, ruolo stenodattilografia, con la qualifica di stenodattilografo.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza del 29 gennaio 1976 relativa alla necessità di ristrutturare i servizi della carriera di stenodattilografia della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' revocato il concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia della Camera dei deputati, ruolo stenodattilografia, bandito con decreto presidenziale 13 maggio 1975, n. 1937.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(2076)

Revoca del concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia, ruolo dattilografia, con la qualifica di dattilografo.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di Presidenza del 29 gennaio 1976 relativa alla necessità di ristrutturare i servizi della carriera di stenodattilografia della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 2 e 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' revocato il concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia della Camera dei deputati, ruolo dattilografia, bandito con decreto presidenziale 13 maggio 1975, n. 1938.

Roma, addì 6 febbraio 1976

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(2077)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per titoli, a dodici posti di commesso in prova del genio civile, carriera ausiliaria, per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 22 novembre 1974, concernente l'adeguamento del l'organico del magistrato alle acque di Venezia il ruolo organico dei commessi, carriera ausiliaria, di questo Ministero è stato aumentato tra gli altri di dodici unità complessivamente;

che con decreto ministeriale di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per la riforma della pubblica amministrazione 25 gennaio 1975, n. 21816, registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1975, registro n. 11, foglio n. 185, le suddette unità di personale sono state attribuite al ruolo dei commessi del genio civile;

Ritenuto che sulla base delle vacanze accertate nel ruolo dei commessi del genio civile, in relazione alle esigenze di servizio e tenuto anche conto dell'applicazione delle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, deve essere bandito un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di personale nel ruolo di che trattasi;

Considerato che per l'assolvimento dei compiti imposti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia e degli altri compiti di istituto del magistrato alle acque è opportuno che i suddetti dodici posti disponibili siano conferiti mediante pubblico concorso a carattere regionale;

Considerato che occorre effettuare la riserva dei posti di cui all'art. 8 del citato decreto presidenziale n. 1077;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218, con la quale questo Ministero è stato tra l'altro autorizzato, per obiettive ed inderogabili esigenze, a bandire concorsi a termini abbreviati ed in deroga alle vigenti disposizioni fino alla ristrutturazione dei propri servizi, tuttora non effettuata;

Ritenuto che ai fini dell'espletamento del presente concorso occorre abbreviare i termini di presentazione delle domande, nonchè derogare alle disposizioni vigenti circa l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in quanto gli interventi per la difesa di Venezia e l'assunzione del personale necessario rivestono carattere di estrema urgenza;

Ritenuto che, tutto quanto sopra premesso, può essere bandito un concorso pubblico regionale, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria del genio civile presso gli uffici di questa amministrazione avente sede nel Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a dodici posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del genio civile, per uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto.

Un terzo dei posti suddetti, e cioè quattro, è riservato al personale di questa amministrazione in possesso dei requisiti prescritti.

Il personale che sarà nominato all'impiego a seguito del presente concorso potrà essere trasferito in uffici aventi sede in regioni diverse da quelle di cui al primo comma del presente articolo solo dopo che avrà compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità che saranno comunicati all'interessato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso della licenza elementare;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32 salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo allegato devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che si intendono sottoporre a valutazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, punto 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) se abbia prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, oppure di non aver mai prestato servizio alle dipendenze di amministrazioni dello Stato;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;

n) i titoli allegati.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio mentre per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non saranno accolte le domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni precisate nei commi precedenti e circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Non si terrà, altresì, conto delle domande che abbiano la firma non autenticata o non recante il visto prescritto.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame ed attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti indi formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del voto complessivo conseguito.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ai fini della formulazione della graduatoria di merito, non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze, a parità di merito, indicate nel successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che siano inclusi nella graduatoria di idoneità dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina elencati nell'allegato al presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 7.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno, altresì, dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Modadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 9.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto, durante il periodo di prova, lo stipendio annuo della qualifica iniziale della carriera ausiliaria, ruolo amministrativo, stabilito per gli impiegati di ruolo oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato il concorso ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando valgono le norme vigenti ed in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente bando.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1975
Registro n. 20 *Lavori pubblici, foglio n.* 361

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a dodici posti di commesso in prova del genio civile per uffici di codesta amministrazione aventi sede nel Veneto.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica ammministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, ...

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale *dichiarazione è necessaria solo per i candidati* che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143, e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2, legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

8) a cinquantacinque anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranti anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298), dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio: libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851: il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(1930)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Salerno.

Nel Bollettino ufficiale n. 1 del 15 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1975, registro n. 27 Giustizia, foglio n. 3, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Salerno, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1327)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a sei posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Milano.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1975, registro n. 28 Giustizia, foglio n. 82, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a sei posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Milano, indetto con decreto ministeriale 2 aprile 1971.

(1584)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sassari.

Nel Bollettino ufficiale n. 2 del 31 gennaio 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975, registro n. 27 Giustizia, foglio n. 397, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sassari, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(1585)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per soli esami, a duecento posti di operaio dell'armamento in prova per le esigenze del compartimento di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1974, n. 245, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a duecento posti di operaio dell'armamento in prova per le esigenze del compartimento di Torino;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Di Toro dott. Giuseppe, primo dirigente.

Membri:

Calamo Giuseppe, segretario supplente di 1ª classe;
Goteri geom. Giuseppe, segretario tecnico superiore.

Segretario:

Brusasco Sergio, segretario superiore.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il direttore generale: MAYER

(2028)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a duecento posti di operaio dell'armamento in prova per le esigenze del compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a duecento posti di operaio dell'armamento in prova, indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1974, n. 245, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 229, avrà luogo il giorno 21 marzo 1976, con inizio alle ore 8, presso i seguenti istituti scolastici:

scuola media «U. Foscolo», via Piazzi, 57;
scuola media «N. Sauro», via Cassini, 94;
istituto tecnico commerciale «L. Einaudi», via P. Braccini, 11;
liceo classico «V. Alfieri», corso Dante, 80;
liceo classico «M. D'Azeglio», via Parini, 8;
istituto professionale «G. Plana», via P. Braccini, 72/A;
scuola media «R. Pezzani», via Millio, 42.

(2029)

OSPEDALE «CALAI» DI GUALDO TADINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia), via Valle del Molino, 86, tel. 075/912218-98.

(1950)

OSPEDALE DI RANDAZZO

Concorso ad un posto di primario di medicina

In esecuzione della deliberazione consiliare, 11 dicembre 1975, n. 155, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Randazzo (Catania).

(1962)

OSPEDALE « A. MURRI » DI FERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 14 luglio 1975, n. 208, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia;

due posti di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del centro oftalmico;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione oculistica;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del centro cardioreumatologico;

un posto di assistente della divisione di malattie infettive;

un posto di assistente del centro antidiabetico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno), via XXV Aprile, 116, tel. 26243-28190-372174.

(1949)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso a sette posti di aiuto anestesista

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 novembre 1975, n. 2602, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano, via F. Sforza, 28.

(1952)

OSPEDALE «G. B. MORGAGNI-L. PIERANTONI» DI FORLÌ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente radiologo;

due posti di assistente cardiologo;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

due posti di assistente neurologo;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Forlì, piazzale S. Solieri, 4, tel. 30133.

(1957)

OSPEDALE «L. BONOMO» DI ANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni numeri 242, 284, 301, 322 e 350 del 1975, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di aiuto del servizio di neuroradiologia;

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare;

un posto di aiuto del servizio di neurofisiopatologia;

un posto di aiuto capo e due posti di assistente del servizio di emodialisi;

due posti di aiuto e due posti di assistente della divisione di neurochirurgia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente della sezione di terapia coronarica intensiva;

due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione oculistica;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di anatomia patologica;

un posto di assistente della sezione infettivi;

un posto di assistente della divisione O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Andria (Bari).

(1960)

OSPEDALI RIUNITI SPECIALIZZATI «S. MARTA E VILLERMOSA» DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania, via G. Clementi, 36.

(1958)

CAUSA PIA OSPITALIERA «A. UBOLDO» DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi degli articoli 59 e 60 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;
un posto di assistente di chirurgia generale addetto al servizio autonomo di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(1956)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI BISCEGLIE

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 19 novembre 1975, n. 310, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico dirigente il servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso;
un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie.

(1535)

OSPEDALE «DANIELE-ROMASI» DI GAGLIANO DEL CAPO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi, di cui agli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 64 del 7 marzo 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(1955)

SPEDALI RIUNITI «S. CHIARA» DI PISA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione alla deliberazione consiliare 8 novembre 1975, n. 824, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della quinta divisione medica;
tre posti di assistente della prima divisione chirurgica;
un posto di assistente della seconda divisione chirurgica;
due posti di assistente della sezione di broncologia aggregata alla divisione pneumologica;
due posti di assistente della divisione pediatrica;
un posto di assistente della clinica neurologica;
due posti di assistente della sezione autonoma di urologia;
tre posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;
un posto di assistente del secondo servizio trasfusionale;
un posto di assistente del primo servizio di anestesia e rianimazione;
tre posti di assistente della divisione cardiovascolare;
un posto di assistente della divisione lungodegenti;
un posto di assistente della divisione nefrologica;
un posto di assistente della clinica otorinolaringoiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa, via Roma, 67.

(1959)

ARCISPEDALE «S. ANNA» DI FERRARA

Errata-corrige

Nell'avviso concernente il bando di concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 27 novembre 1975, dove è scritto: «un posto di *assistente geriatra* della divisione di lungodegenti», leggasi: «un posto di *assistente* della divisione di lungodegenti».

(2083)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760480)